

DROGA, TOSSICODIPENDENZA E LEGGE: L'ILLUSIONE REPRESSIVA

Giovanni Kessler

Forza economica gigantesca, capace di influenzare società e Stati; poteri criminali organizzati e diffusi; sofferenze sociali e tragedie individuali e familiari che segnano la vita collettiva. Sono cause ed effetti, tra loro intrecciati, dell'esplosione del mercato delle droghe pesanti e delle politiche legislative, amministrative e giudiziarie per ostacolare e contenere la diffusione e l'uso delle sostanze stupefacenti.

Problemi complessi e difficili, che impongono a tutti impegno, approfondimento, umiltà di accostamento. Da questa consapevolezza nasce anche l'impegno dell'associazione «Oscar Romero» e del *Margine* per una riflessione che superi le semplificazioni e i richiami emotivi del dibattito in corso.

La legge in vigore

La proposta di legge all'esame del Parlamento nasce dichiaratamente da un giudizio negativo sulla disciplina attualmente in vigore, ritenuta inadeguata a fronteggiare il fenomeno dilagante del consumo di stupefacente. Due sono in particolare gli obiettivi delle critiche dei sostenitori di una nuova disciplina: il concetto di *modica quantità* e il «famigerato» articolo 80, che prevede la non punibilità del consumatore. Questi sarebbero gli strumenti lasciati nelle mani degli spacciatori e dei tossicomani dalla cultura permissiva degli anni settanta, che consentirebbero loro di vanificare gli sforzi di contenimento del fenomeno.

In realtà la tanto criticata legge n. 685 del 1975 individuò una strada coraggiosa, che prendeva atto del fallimento delle precedenti esperienze e della insostenibilità umana e giuridica di una repressione generalizzata. Dal 1954 infatti, in Italia, produttori all'ingrosso, spacciatori e detentori di

poche dosi erano puniti con eguale severità a pene detentive, costringendo ben presto la giurisprudenza a interpretazioni e prassi disapplicative.

Con il 1975 si introduce una strategia differenziata tra trafficante, punito severamente, piccolo spacciatore, da perseguire con pene meno severe, e semplice consumatore, nei confronti del quale si rinuncia alla punizione. Liberando il tossicodipendente dallo spettro del carcere, si tentava di spezzare la sua oggettiva solidarietà con la catena dello spaccio, per intervenire con una strategia di recupero, basata su una rete di controlli e interventi di tipo terapeutico (fino al ricovero coatto) affidati a neoistituiti servizi pubblici specializzati. Consapevole peraltro che sarebbe stato facile per qualunque spacciatore affermare che il quantitativo di droga detenuto, anche rilevante, era destinato all'uso personale, con l'art. 80 il legislatore limita la non punibilità soltanto a chi detiene o acquista una *modica quantità* di stupefacente (ritenuta dalla giurisprudenza come quella necessaria a quel soggetto per il consumo di un paio di giorni). Il concetto di «modica quantità» (di sostanza spacciata o detenuta per lo spaccio) interviene inoltre per distinguere dal trafficante il piccolo spacciatore, solitamente un tossicomane che si procura così la dose per il suo consumo.

Nessuna affermazione del «diritto a drogarsi», quindi, come farebbero intendere certi commenti al nuovo progetto: la scelta tecnica della previsione di reato non punibile non fa che riaffermare l'illiceità del comportamento.

Nessun permissivismo: la detenzione di droghe pesanti in misura appena superiore alla modica quantità è punita con la reclusione da quattro a quindici anni, pena soggetta a numerose aggravanti; pene minime di quindici anni (che si cumulano a quelle per lo spaccio) sono previste per i capi di associazioni dedite al traffico. Di fatto sono puniti anche comportamenti ricorrenti nell'esperienza del semplice consumatore: l'art. 80 non scrimina ad esempio l'acquisto o la detenzione di una scorta di stupefacente che superi i ristretti limiti che abbiamo visto sopra; per lo stesso motivo l'acquisto e la detenzione in comune sono di fatto quasi sempre soggetti a pena; è punito anche il consumo in comune, non risolvendosi in condotta meramente passiva. Oltre a ciò, vi è da considerare che il tossicomane è indotto dalla necessità di alimentare il suo consumo a commettere una serie di reati (spaccio, furti), per i quali risponde come ogni cittadino.

Non si può certo affermare che la legge 685 abbia risolto il problema droga, né che sia priva di contraddizioni o ambiguità che hanno portato a diversità di interpretazioni. Ma non può seriamente imputarsi ad essa, come pure correntemente si fa, la responsabilità dell'espandersi del consumo di droghe, egualmente preoccupante in Paesi che non conoscono la non punibilità del consumatore e che hanno inasprito le sanzioni penali. Occorre piuttosto denunciare il mancato apprestamento, in gran parte del

Paese, di servizi e strutture che costituiscono parte integrante della strategia della 685.

I rimedi proposti: efficacia e rischi

In questo contesto il disegno di legge governativo interviene con una strategia che, partendo dalla affermazione netta dell'illiceità di ogni condotta di detenzione di droga, punta ad un consistente inasprimento delle pene ed afferma la punibilità del consumatore per indurlo così alla terapia. Se questi sono i rimedi proposti vale la pena soffermarsi su di essi per valutarne in primo luogo l'efficacia.

Al formale divieto di uso personale di sostanze stupefacenti è dedicato l'articolo di apertura della parte penale della legge. In realtà, come si è visto, non si fa altro che esplicitare un concetto già contenuto nella legge attuale; è lecito pensare che i consumatori di droghe non modificheranno i loro comportamenti per questa declamazione (*è vietato!*). La «novità» sembra avere dunque scopi diversi, estranei alla lotta al fenomeno, su cui poi ci soffermeremo.

L'allarme sociale, la debolezza e l'incapacità dello Stato nell'affrontare il fenomeno dovrebbero trovare una prima risposta in un notevole inasprimento delle pene per i trafficanti, che sono praticamente raddoppiate. Come sempre in questi casi, non c'è da aspettarsi per questo una modifica di comportamenti della grande delinquenza, che conta piuttosto sull'impunità e non si fa intimidire dalle già severe pene attuali.

La ripulsa della aborrita «modica quantità», dietro la quale si teme possano nascondersi traffici solo apparentemente modesti, e la volontà di togliere al giudice una discrezionalità che si ritiene eccessiva, portano nel progetto governativo alla cancellazione della formula dal testo di legge. Così facendo però si elimina il concetto che, come si è visto, fonda la distinzione (e il diverso trattamento) del piccolo spacciatore dal trafficante. Le conseguenze sono veramente feroci: anche la semplice detenzione di droga pesante in quantità appena superiore a quella giornaliera comporta una pena minima di otto anni (per un riferimento: quattro anni e sei mesi è la pena minima per la rapina a mano armata). Una norma del genere, oltre che ingiusta, è una vera e propria istigazione a passare al traffico su larga scala. Il Senato tuttavia riconosce che la realtà è più forte delle formule e delle semplificazioni ideologiche: si è introdotta quindi un'attenuante da applicare ai casi in cui «i fatti sono di lieve entità»; in questo caso la pena è addirittura più bassa di quella attuale per il piccolo spaccio. Tuttavia la formula tecnica adottata (una attenuante, anziché una diversa figura di reato; il riferimento al fatto in genere anziché alla quanti-

tà della sostanza) consente una maggiore discrezionalità della decisione e rischia in concreto di vanificare la severità della pena, senza che si superino le difficoltà della 685.

Con lo stesso nominalismo e la stessa illusione di oggettività, si introduce il riferimento alla *dose media giornaliera*, stabilita con decreto del Ministero della sanità, per fissare il limite tra detenzione punibile come lo spaccio e quella del mero consumatore, prima affidato al concetto della «modica quantità». Premesso che da un punto di vista scientifico non ha senso parlare di dose giornaliera se non in riferimento concreto ad un soggetto e ad una specifica sostanza, non v'è chi non veda come l'unico risultato raggiunto da questo cambiamento di termini è quello di spostare la discrezionalità dal giudice al governo e di limitare l'ambito di applicazione della norma sui meri consumatori.

Non saranno allora queste norme a dare un contributo di qualche interesse nella lotta alla diffusione della droga; non ci sembra anzi che nemmeno valgano a giustificare un intervento di riforma legislativa.

L'illusione repressiva

Ma la vera novità, l'investimento politico e il punto più controverso della nuova proposta di legge è il superamento della non punibilità del mero consumatore. Partendo dalla convinzione, in sé non errata, che solo incidendo sull'area del consumo il fenomeno diventi meno allarmante, si ritiene che l'applicazione di sanzioni possa modificare il comportamento dei consumatori. E' previsto quindi (dopo le modifiche apportate dal Senato) che il detentore di quantità di stupefacente non eccedente la dose media giornaliera venga sottoposto alle sanzioni amministrative del ritiro temporaneo della patente, del passaporto e del porto d'armi, e del divieto di allontanarsi dal comune di residenza. Dopo la terza infrazione la sanzione diviene penale e viene inflitta dal pretore. Se l'interessato richiede di sottoporsi a trattamento terapeutico, il procedimento viene sospeso; se il trattamento ha esito positivo, il caso viene archiviato, altrimenti viene ripreso il procedimento per l'applicazione delle sanzioni (salva la possibilità di un nuovo tentativo). E' punita con l'arresto la violazione delle prescrizioni.

Questo complesso meccanismo non tiene conto della realtà del consumo di droga, né di quella del nostro sistema amministrativo. Cercare per questa via di disincentivare il consumo e di indurre i consumatori alla cura si rivelerà ben presto un'infondata illusione.

Il ritiro della patente all'assuntore di droghe è già oggi normalmente effettuato dalle prefetture sulla base delle norme del codice della strada (con l'unico effetto di aumentare i casi di guida senza patente); il ritiro del

passaporto o, del porto d'armi non inquieterà certo alcuno; l'obbligo di residenza inciderà soltanto sugli abitanti dei piccoli centri e non potrà certo attribuirsi ad esso funzione riabilitativa. Quello che si fa finta di non sapere è che il tossicomane rischia già oggi consapevolmente non solo la galera, come abbiamo visto, ma l'AIDS ed anche la morte: purtroppo non sono i timori delle conseguenze a fargli cambiare vita. Se non hanno forza dissuasiva, non si vede poi come queste punture di spillo possano servire da stimolo per intraprendere un cammino terapeutico, oggi non raramente rifiutato anche da chi, accettandolo, potrebbe evitare il carcere con i benefici previsti dalla riforma penitenziaria.

Assai dubbia l'efficacia di queste misure anche per scoraggiare i consumatori occasionali, i quali sanno già di correre comunque dei rischi — penali e non — avvicinandosi alla droga, ma fidano (non a torto) nel fatto di non essere scoperti, trattandosi di comportamento non «visibile» socialmente. Inoltre chi avrà la volontà e i mezzi per difendersi potrà, nel peggiore dei casi, allontanare di molto nel tempo l'applicazione della misura con le varie possibilità di ricorso e sfruttare le numerose deroghe previste. E' facile allora prevedere che nella rete lanciata con grande sforzo rimarrà impigliato solo qualche pesciolino: i «tossici» più esposti, i più deboli, i più refrattari alle imposizioni, di cui si aggraverà lo stato di emarginazione con una inutile *via crucis* penale.

L'inefficacia del sistema non lo rende comunque esente da rischi anche gravi. L'assurdo intreccio tra repressione e terapia (*ti curo punendoti, ti punisco curandoti*) trascura il presupposto di ogni effettivo processo riabilitativo, il «patto terapeutico» tra tossicodipendente e operatore, fondato sul libero consenso. L'effetto *boomerang* della minaccia-promessa della esecuzione-sospensione della pena potrebbe essere allora quello di un allontanamento dai servizi, nel timore di sanzioni, di coloro che oggi vi si rivolgono spontaneamente, causando una maggiore e gravissima clandestinità del fenomeno.

Un altro aspetto negativo è lo spreco e l'abuso di una risorsa complessa, delicata e costosa quale il processo penale, piegato a scopi che non sono suoi propri e modulato, con ampia discrezionalità del magistrato, sulle vicende del trattamento riabilitativo forzoso dell'assuntore di droghe. Il progetto di legge introduce la stravagante figura del processo intermittente, sospeso e poi ripreso (salvo essere ancora sospeso) a seconda della valutazione del pretore sulla correttezza e sugli esiti del processo riabilitativo forzoso. Tutto questo con olimpico disinteresse per la dimensione quantitativa del fenomeno e per l'impatto della procedura sulla struttura amministrativa e giudiziaria. Le prefetture andrebbero ben presto in crisi, sommerse da una valanga di procedimenti per i quali non sono preparate e non dispongono di personale. Migliaia di casi si trascineranno per anni nelle Preture, già in gravi difficoltà di funzionamento dopo l'introduzione

del nuovo codice di procedura penale. Senza contare poi che la scelta della repressione penale di massa, ipotizzata nei confronti dei consumatori, avrà inevitabilmente l'effetto di distogliere le già scarse forze di polizia giudiziaria dal fronte della lotta al traffico.

Verso lo «Stato etico»?

Ma l'aspetto forse più inquietante della scelta strategica della punibilità del consumatore consiste nel mutamento profondo non solo della quantità, ma della qualità dell'intervento penale che così si realizza. Viene varcato un limite storico della repressione penale, poiché si propone di reprimere non un comportamento dell'individuo in qualche modo rilevante nelle sue relazioni con altri soggetti, ma una condizione della persona (l'essere assuntore di sostanze stupefacenti), che, di per sé considerata, esaurisce i suoi effetti nella sfera individuale. Fino ad ora, invece, l'ordinamento ha tenuto costantemente distinti, agli effetti della repressione penale, comportamenti incidenti sulla vita di relazione e condizioni esclusivamente personali, prevedendo sanzioni, ad esempio, per l'ubriachezza solo se molesta, per l'adescamento e il favoreggiamento della prostituzione, ma non per il prostituirsi, per l'istigazione al suicidio, ma non per il tentato suicidio.

Ci si avvia sulla strada dello Stato etico, che afferma e impone, anche con lo strumento penale, la bontà di una idea, di una concezione di vita? Noi crediamo nella scelta della nostra Costituzione di uno Stato laico, che si fonda sul principio personalistico, che non pretende di possedere la verità e che limita al necessario l'intervento penale. Questo non significa rinuncia o indifferenza ai valori, come quelli qui in gioco della vita e dell'integrità fisica e psichica delle persone. Significa invece credere che la maturazione e l'affermazione di questi come degli altri valori passi per una crescita complessiva della società civile; solo in questo modo si può ottenere un'adesione responsabile e convinta.

Non è in discussione allora solo una legge inefficace negli strumenti proposti e pericolosa per alcuni prevedibili effetti distorti. Questa proposta nasce da un dichiarato intento ideologico, che fa leva sulla cultura della punizione, e da una concezione di Stato che non ci appartiene. Utilizzando demagogicamente giuste inquietudini e preoccupazioni della gente, si declamano parole d'ordine suggestive e si crea l'aspettativa di risolvere difficoltà sociali complesse con facili scorciatoie. E' la logica della legge-manifesto, cui certa politica vorrebbe abituarci; è l'illusione della «politica forte», della potenza magica delle parole della legge. Se la realtà poi si mostrerà riluttante a piegarsi ad esse, si saprà sempre trovare un capro espiatorio altrove. Magari, chissà, nei drogati stessi. ■